



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 52517 del 15 aprile 2015

Oggetto: Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Operatore commerciale esercente attività di commercio in più posteggi all'interno di area mercatale

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede di conoscere se gli operatori commerciali che sono presenti nel mercato settimanale comunale, i quali, alla luce delle nuove disposizioni derivanti dall'Intesa sui criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche del 5 luglio 2012, possono essere titolari fino a n. 3 posteggi per settore merceologico, debbano avvalersi della figura di un preposto per l'esercizio dell'attività commerciale negli ulteriori posteggi oltre al primo.

Al riguardo la scrivente Direzione fa presente quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, il punto 7 dell'Intesa, il quale prevede un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare e non alimentare) e della medesima area mercatale, nonché un congruo periodo transitorio durante il quale saranno fatte salve eventuali situazioni già in atto.

Il predetto punto 7 stabilisce, infatti, che un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.

Al riguardo, per completezza, si precisa che se un soggetto è titolare, nella medesima area mercatale e con riferimento al medesimo settore merceologico, di un numero di posteggi superiori a quelli indicati nell'Intesa, può mantenerne la titolarità, in via transitoria, ossia per un periodo temporale stabilito dal Comune.

Fermo quanto sopra, con riferimento alla questione della figura del preposto, oggetto del quesito, si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., in via generale, per l'avvio di attività commerciali al dettaglio e di somministrazione di alimenti e



bevande è necessario il possesso di requisiti morali, nonché professionali (solo per le attività inerenti al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande).

Ai sensi dell'articolo 71, comma 6-bis, è ammessa, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il titolare della medesima attività ne sia sprovvisto, la possibilità che il requisito professionale richiesto possa essere posseduto da un soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.

Di conseguenza, nel caso di specie, qualora il titolare sia provvisto del requisito professionale richiesto, o personalmente o perché ha indicato un preposto ai fini dell'avvio dell'attività, il medesimo non è tenuto a nominare un preposto per le attività svolte in ogni posteggio del quale è intestatario.

La disciplina vigente, infatti, consente la pluritolarità delle concessioni (nei limiti sopra indicati) in capo al medesimo soggetto e non obbliga alla presenza di un soggetto qualificato in ciascun posteggio.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio